



I BENEFICI PENITENZIARI

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione analizzeremo:

- Il principio di progressività trattamentale e la flessibilità della pena;
- Il divieto di concessione dei benefici: casi particolari
- La liberazione anticipata;
- I permessi;
- Gli aspetti procedurali

Bene, non ci resta che cominciare...

Il principio di progressività trattamentale e la flessibilità della pena

L'attuale assetto normativo del sistema penitenziario si fonda sul **principio di flessibilità della pena** in ossequio alla previsione contenuta nell'art. 27 Cost. a mente del quale:

“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”

Respinta un'idea che la risposta punitiva dello Stato possa e debba assolvere ad una funzione meramente retributiva, la pena, finalizzata al **reinserimento sociale del condannato**, non può essere intesa come un'entità fissa, immobile ed intangibile. Al contrario, la **funzione rieducativa** della pena e l'esigenza di tutelare beni fondamentali sono alla base del carattere **progressivo del trattamento** e della sua relativa flessibilità.

Tali principi vengono attuati attraverso il ricorso ad istituti previsti dalla legge sull'ordinamento penitenziario (Legge n. 354/75), idealmente organizzati ed attivabili lungo un percorso che tende a rimodulare la pena inflitta in sentenza nell'entità e nella qualità.

La **progressione** e l'**adeguamento** del trattamento penitenziario, calibrato su chi vi è sottoposto, mirano non già, o comunque non solo a punire, ma soprattutto al contenimento del rischio di recidiva, quindi alla **risocializzazione** del condannato ed al suo **reinserimento nella società**.

Gli istituti che andremo ad analizzare in tal senso sono la **liberazione anticipata** ed i **permessi** nonché le **misure alternative alla detenzione** previste dall'ordinamento penitenziario. Vi è poi la **liberazione condizionale**, prevista dall'art. 176 c.p.



Il divieto di concessione dei benefici: casi particolari

Prima di analizzarli singolarmente, è bene precisare che – fatta eccezione per la **liberazione anticipata** prevista dall'art. 54 o.p.–, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione non possono essere concessi a detenuti e ad internati per **reati c.d. ostativi**, vale a dire delitti di particolare **allarme sociale**, in larga parte contenuti nell'elenco dettagliato previsto nei vari commi dell'art. 4 *bis* o.p. la cui rubrica reca appunto *“Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti”*.

Peraltro, stante il richiamo normativo a tale norma contenuto nell'art. 656, co. 9, c.p.p., a fronte della condanna che deve essere eseguita per tali delitti, non può essere disposta nemmeno la **sospensione dell'ordine di esecuzione** e ciò indipendentemente dal *quantum* di pena espianda (ai sensi dell'art. 656 c.p.p.).

I condannati per tali reati non sono totalmente esclusi dal diritto di poter usufruire dei benefici, tuttavia, la loro concessione è subordinata a **specifiche condizioni** previste dalla legge ed oggetto di stringente valutazione da parte della Magistratura di Sorveglianza.

Oltre alle limitazioni previste dall'art. 4 *bis* o.p., ulteriori **divieti di concessione dei benefici** (l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e l'affidamento in prova, la detenzione domiciliare e la semilibertà) sono previsti dall'**art. 58 *quater* o.p.** nei riguardi del condannato che sia stato riconosciuto **colpevole di una condotta di evasione** punibile ai sensi dell'art. 385 c.p. ovvero nei riguardi di chi è stata disposta la **revoca di una misura alternativa**. Inizialmente, il divieto di concessione dei benefici operava per un **triennio** dal momento in cui veniva ripristinata l'esecuzione della custodia o della pena ovvero era stato emesso il provvedimento di revoca. Tuttavia, la Corte cost., con sent. n. 187 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di predetta normativa nella parte in cui prevede che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la **detenzione domiciliare speciale** (prevista dall'art. 47 *quinquies* della stessa L. n. 354/1975), e la **detenzione domiciliare “ordinaria”** (prevista dall'art. 47 *ter*, co. 1, lett. a) e b), L. n. 354/1975) al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso art. 58 *quater*, sempre che non sussista concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

La Corte costituzionale ha altresì dichiarato incostituzionale l'art. 58 *quater* anche nella parte in cui prevedeva la automatica applicazione dei divieti ivi previsti nei confronti delle madri condannate (Corte cost., sent. n. 239 del 2014).

La liberazione anticipata



Fatta questa breve premessa, vediamo adesso quali sono i **benefici** concretamente previsti dall'ordinamento penitenziario.

La **liberazione anticipata** è un istituto previsto dall'art. 54 o.p. che può essere concesso dal Magistrato di Sorveglianza, previa richiesta del condannato - non necessariamente detenuto - che abbia dato prova di **partecipazione all'opera di rieducazione**. Essa consiste nella riduzione della pena da espiare nella misura di 45 giorni per ogni semestre di pena espiata (**liberazione anticipata c.d. ordinaria**). Legittimati alla richiesta sono altresì i prossimi congiunti del detenuto o internato, il difensore, il gruppo di osservazione e trattamento ovvero il consiglio di disciplina, ai sensi dell'art. 57 o.p.

Ai fini del computo del semestre di pena espiato è valutato anche il periodo trascorso in stato di **custodia cautelare** o **agli arresti domiciliari** o di **detenzione domiciliare** di cui all'art. 47 *ter* o.p., ovvero anche il periodo trascorso, eventualmente, in **affidamento in prova al servizio sociale**, ai sensi dell'art. 47, co. 12 *bis* o.p.

Ai fini della concessione della liberazione anticipata, il Magistrato di sorveglianza – che si pronuncia con un'ordinanza, previo parere del p.m., che deve essere notificata alle parti senza ritardo – dovrà valutare la partecipazione all'opera di rieducazione con peculiare riguardo al singolo semestre; non è quindi escluso che essa possa essere concessa per un semestre di detenzione, ad esempio, e non in riferimento ad altro semestre.

Avverso il rigetto della richiesta è sempre proponibile reclamo al Tribunale di Sorveglianza che si pronuncerà all'esito di udienza camerale secondo le cadenze descritte dagli artt. 666 e 678 c.p.p. con ordinanza ricorribile per cassazione.

Dalla **liberazione anticipata ordinaria** va tenuta distinta **liberazione anticipata speciale**, prevista dall'art. 4 d.l. n. 145 del 2013, conv. nella L. n. 10/2014 (c.d. svuotacarceri), che consiste nella detrazione di 75 giorni per ogni semestre di pena scontata. Trattasi tuttavia di misura eccezionale che ha trovato applicazione limitatamente a due soli anni dalla data di entrata in vigore del decreto in relazione a periodi di detenzione sofferti dal 1° gennaio 2020 al 23 dicembre 2015.

Non può essere considerato un vero e proprio "beneficio" penitenziario, invece, la c.d. **liberazione anticipata riparatoria (o risarcitoria)** prevista dall'art. 35 *ter* o.p., concedibile dal Magistrato di Sorveglianza a titolo di risarcimento del danno derivante da una carcerazione sofferta in condizioni tali da violare l'art. 3 Conv.e.d.u. e che consiste nella «riduzione della pena detentiva ancora da espiare, pari nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio».

I permessi

Tra i benefici che possono essere concessi ai condannati sono previsti anche i **permessi** disciplinati dagli artt. 30 e segg. o.p.



In generale, il **permesso** consente ad un soggetto stabilmente privato della libertà personale di trascorrere un breve periodo di tempo nell'ambiente libero, nel rispetto di talune prescrizioni e con l'obbligo di rientro presso l'istituto di pena alla scadenza del termine.

Il nostro ordinamento prevede due tipologie di permessi: il **permesso ordinario (c.d. permesso di necessità)** ed il **permesso premio**.

Il **permesso di necessità** è previsto dall'art. 30 o.p. e può essere concesso al detenuto in presenza di **gravi ed eccezionali eventi** del tutto estranei alla sua vita ovvero alla sua condotta inframuraria: sono i casi di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente ovvero eventi familiari di particolare gravità. Hanno una durata massima di **cinque giorni**, cui va aggiunto il tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o internato deve recarsi.

Ove il detenuto non rientri in istituto allo scadere del permesso senza addurre un giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre **tre ore** e per non più di **dodici**, è punito in via disciplinare. Diversamente, se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile ai sensi dell'art. 385 c.p. (evasione), sebbene sia applicabile la diminuzione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo. L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.

Il **permesso premio** invece, è previsto dall'art. 30 *ter* o.p. e consente al detenuto di "uscire temporaneamente" dal carcere, per periodi non superiori a **quindici giorni**, fino ad un massimo di **quarantacinque giorni** all'anno, per coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. Per i condannati minori di età, la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i **trenta giorni** e la durata complessiva non può eccedere i **cento giorni** in ciascun anno di espiazione.

Esso può essere concesso ai condannati che non risultano socialmente pericolosi e che hanno tenuto una regolare condotta detentiva, manifestando un costante senso di responsabilità e correttezza sul piano comportamentale e di adesione alle attività organizzate negli istituti, lavorative e culturali. I permessi premio possono essere concessi in ogni tempo, nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni, anche se congiunta all'arresto; mentre soltanto dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena per quelli condannati ad una pena superiore ai quattro anni di reclusione.

Per quanto riguarda i condannati all'ergastolo, invece, non può essere richiesta prima dei dieci anni di reclusione.

Ai sensi dell'art. 30 *quater*, nel caso di **recidivi reiterati ex art. 99, 4° co., c.p.**, i permessi premio possono essere concessi, tuttavia quando si tratta di condannati alla pena della reclusione **non superiore ai quattro anni** (anche congiunta all'arresto) solo dopo che sia stato espiaato **un terzo della pena**; in caso di condanna alla reclusione **superiore a quattro anni**, dopo l'espiazione di **metà della pena**; in caso di condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di due terzi della pena e comunque di non oltre quindici anni.

Nei casi di condanna per **delitto c.d. ostativo** previsto dai commi 1, 1 *ter* e 1 *quater* dell'art. art. 4 *bis* o.p., ai sensi dell'art. 30 *ter*, co. 4, lett. *c*, o.p., i permessi premio possono essere concessi ma soltanto dopo l'**espiazione di almeno la metà della pena** e, comunque, di non oltre dieci anni. Tali termini, in



caso di **recidivi reiterati**, sono aumentati fino a **due terzi della pena** e, comunque, di non oltre **quindici anni**.

Da ultimo, i permessi premio possono essere concessi anche nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale; in tal caso, tuttavia, la concessione è ammessa soltanto decorsi **due anni** dalla commissione del fatto.

Gli aspetti procedurali

In forza del rinvio all'art. 30 *bis* o.p. contenuto nell'art. 30 *ter*, co. 7, o.p., gli aspetti procedurali relativi ai permessi di necessità ed ai permessi premio sono comuni.

Ai sensi dell'art. 30 *bis* o.p., legittimati alla richiesta sono il **condannato**, i suoi **prossimi congiunti** ed il **difensore**, oltre che il gruppo di osservazione e trattamento. Sull'istanza decide il **Magistrato di Sorveglianza** che si pronuncia con provvedimento motivato (ordinanza) previa assunzione delle informazioni circa la sussistenza dei motivi addotti, anche a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui il detenuto ha richiesto di recarsi ovvero, qualora si tratti di condannati per delitti previsti nell'art. 51, co. 3 *bis* e 3 *quater* c.p.p., previo parere del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede. Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'art. 41 *bis* o.p., anche quello del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto.

Se non ricorrano esigenze di motivata ed eccezionale urgenza, il permesso non può essere concesso prima di **ventiquattro ore** dalla richiesta dei predetti pareri; il provvedimento, una volta adottato, deve essere notificato al pubblico ministero e all'interessato *immediatamente*, senza formalità.

Avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza che rigetta la richiesta è proponibile **reclamo** alla sezione di sorveglianza (o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla Corte d'appello), ai sensi dell'art. 30 *bis* o.p. entro il termine di **15 giorni** decorrenti dalla comunicazione dello stesso, conformemente a quanto disposto dall'art. 30 *ter*, co. 7, o.p. come modificato da ultimo dalla Legge 31 ottobre 2022, n. 162.

La sezione di sorveglianza o la Corte d'appello, assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede entro **dieci giorni** dalla ricezione del reclamo, dandone immediata comunicazione alle parti.

A garanzia della **imparzialità** e **terzietà** del collegio giudicante, l'art. 30 *bis* co. 4, o.p., prevede che il Magistrato di sorveglianza, o il Presidente della Corte d'appello, non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui stesso emesso.

Sino alla scadenza di tale termine, l'esecuzione del permesso premio resta sospesa, tranne che in caso di permesso di necessità: in tale ipotesi, per l'esecuzione del permesso è tuttavia, obbligatoria la scorta.



Da ultimo, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'art. 51, co. 3 *bis* e 3 *quater*, c.p.p. o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'art. 41 *bis* o.p., ne dà comunicazione, rispettivamente, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il Giudice che procede e al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito:

- Il principio di progressività trattamentale e la flessibilità della pena;
- Il divieto di concessione dei benefici: casi particolari
- La liberazione anticipata;
- I permessi;
- Gli aspetti procedurali

Grazie per l'attenzione!